

Contributi - Recupero contributivo - Nuovo regime dell'avviso di addebito - Decorrenza - Irrilevanza dell'insorgenza del credito anteriormente all'entrata in vigore del nuovo regime.

Contributi - Appalto di opere e servizi - Responsabilità solidale del committente e dell'appaltatore per i contributi previdenziali - Inclusione delle sanzioni civili - Nuova disciplina - Entrata in vigore.

Tribunale di Asti - 18.11.2015 n. 254 - Dr.ssa Lo Bello - T. S.r.l. (Avv. Filippi) - INPS (Avv. Borla).

Il regime di recupero contributivo tramite avviso di addebito, introdotto dall'art. 30, D.L. n. 78/2010, convertito con L. n. 122/2010, si applica, indistintamente, a partire dal 01.01.2011, a tutti i crediti dell'INPS a prescindere dall'epoca della loro insorgenza.

In caso di appalto di opere e servizi, la formulazione originaria dell'art. 29, D.Lgs. n. 276/2003, che sancisce la responsabilità solidale tra committente e appaltatore per i contributi previdenziali, deve essere letta nel senso di ricomprendervi le sanzioni civili relative, che costituiscono meri accessori del credito la cui debenza deriva in modo automatico dall'inadempimento dell'obbligazione di pagamento dei contributi previdenziali. L'esclusione dalla responsabilità solidale delle sanzioni civili vale solo dall'entrata in vigore del D.L. n. 5/2012, convertito in L. n. 35/2012.

FATTO - Con ricorso depositato in data 27 giugno 2012 la società ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio l'INPS, proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito notificato il 12 giugno 2012 ed emesso nei suoi confronti per l'importo di € 47.340 con riferimento al periodo 1 febbraio 2008/ 31 dicembre 2009, del quale chiedeva dichiararsi l'annullabilità.

A sostegno dell'opposizione contestava la fondatezza della pretesa azionata dall'Istituto previdenziale, eccependo gradatamente l'illegittimità della procedura di recupero mediante avviso di addebito, la violazione dell'art. 30, comma 2, D.L. n. 78/2010 e nel merito l'insussistenza dei presupposti della pretesa contributiva affatto desumibili dagli accertamenti esperiti in sede amministrativa.

Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l'INPS, costituendosi in giudizio in proprio e nella qualità di mandatario della SCCI, che rilevava l'infondatezza delle avverse deduzioni difensive, sostenendo la legittimità della pretesa creditoria azionata, e domandava, pertanto, il rigetto dell'opposizione.

Respinta in limine l'eccezione di decadenza sollevata da parte opponente ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 276/2003, la controversia veniva istruita con l'esame dei testi indotti da parte convenuta; indi all'udienza del 23 settembre 2015 i procuratori delle parti discutevano la causa, che - sulle conclusioni di cui ai rispettivi atti defensionali - veniva decisa come da separato dispositivo.

DIRITTO - Sono in primo luogo prive di pregio le preliminari eccezioni sollevate dall'opponente.

Giova a tale riguardo evidenziare che ai sensi dell'art. 30, comma 1, della L. n. 122/10 "A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo".

In forza dell'inequivoco dettato normativo di cui alla citata disposizione, il nuovo regime per la riscossione dei crediti dell'INPS introdotto dall'art. 30 del D.L. n. 78 del 2010 trova applicazione indistintamente a partire dal 1.1.2011 per tutti i crediti vantati dall'ente di previdenza, a prescindere dall'epoca della loro insorgenza.

A nulla rileva ai fini della interpretazione della norma in parola quanto precisato dall'Ente di previdenza con la circolare menzionata da parte ricorrente, posto che per il pacifico e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che non si ha motivo di disattendere, le circolari dell'INPS non possono derogare alle disposizioni di legge e neanche possono influire nell'interpretazione delle medesime disposizioni, e ciò anche se si tratti di atti del tipo c.d. normativo, che restano comunque atti di rilevanza interna all'organizzazione dell'ente (cfr. Cass. Civ., Sez. lav., 26/05/2005, n. 11094; in termini Cass. 27 marzo 2004 n. 6155).

Né può essere ricavata la nullità del titolo in ragione dell'indebito accorpamento degli importi per periodi superiori al mese.

Premesso che il comma secondo del citato art. 30, nel testo applicabile *ratione temporis*, prevede che l'avviso di addebito debba contenere a pena di nullità *"il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti"*, ritiene il Tribunale che l'atto impugnato soddisfi i suddetti requisiti di forma, facendosi riferimento alla natura del credito con il dettaglio delle somme dovute e dei periodi ai quali ineriscono.

Vendo al merito, è pacifico tra le parti che la pretesa contributiva trae origine dalla verifica condotta nel marzo 2010 dagli ispettori dell'INPS, all'esito della quale venne accertato l'omesso versamento da parte della Cooperativa L'I. S.c.a.r.l., alla quale la T. aveva affidato in appalto l'esecuzione di opere e servizi, dei contributi dovuti in relazione al periodo febbraio 2008/ dicembre 2009 e che, pertanto, l'azione esecutiva per cui è causa trova fondamento nella responsabilità solidale prevista dall'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003.

Nel proporre la presente opposizione, la società ricorrente evidenzia come spetti all'INPS l'onere di dimostrare che i contributi oggetto dell'avviso di addebito si riferiscano al contratto intercorso con la cooperativa, nonché il numero dei dipendenti impiegati dall'appaltatore, delle ore di lavoro da costoro espletate e del periodo in contestazione.

Tanto sopra premesso, la prova, sia testimoniale sia documentale, consente di reputare dimostrata la fondatezza della pretesa contributiva, ricostruita - siccome evincibile dall'esame del verbale di accertamento - comparando i dati riportati dalle prefatture e dalle fatture emesse dalla Cooperativa, con quelli risultanti dalle schede di registrazione presenze estratte presso gli uffici della cooperativa e dal cartellino presenze relativo ad alcuni mesi esibito dalla società ricorrente, il tutto ulteriormente raffrontato con le dichiarazioni di taluni lavoratori.

Ad avviso del Tribunale la prova delle ore di lavoro, dei soggetti che hanno reso la prestazione e del periodo di riferimento è, dunque, desumibile dall'esame della documentazione acquisita nel corso dell'accesso ispettivo, sul cui valore probatorio non è lecito dubitare.

Se, infatti, la difesa attorea da una parte si è limitata a contestare solo in sede di discussione, e dunque tardivamente, la rilevanza delle fatture e prefatture in quanto acquisite presso gli uffici della Cooperativa, dall'altra ha ritenuto di confutare il valore di prova delle schede di registrazione delle presenze ai sensi dell'art. 2719 c.c..

Giova tuttavia evidenziare come l'atto prodotto dall'INPS quale documento 7 altro non è che la riproduzione di un documento informatico su supporto cartaceo, cui -in mancanza di firma digitale - non può essere attribuita efficacia probatoria diversa da quella prevista dall'art. 2712 c.c. per le riproduzioni meccaniche, con quanto ne consegue sul piano dell'utilizzabilità.

Ad avviso della consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, *"In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il "disconoscimento" che fa perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, ma non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma secondo, c.p.c., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verifica e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni"* (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., n. 3122/2015; in termini Cass. Civ., Sez. Lav. n. 11445/2001).

Il disconoscimento operato dall'opponente sfugge, tuttavia, ai requisiti appena illustrati, essendosi sostanziato - oltre che nella contestata conformità all'originale - nella mera confutazione di veridicità dei dati in esso riportati.

Pur prescindendo dalla genericità della censura, l'assunto difensivo sembra contrastare con un dato logico, posto che le presenze presso la T. dei dipendenti della Cooperativa, evidentemente registrate mediante una procedura elettronica di monitoraggio, lasciano presumere, secondo un criterio di normalità, che le stesse fossero riferite all'attività lavorativa eseguita.

È dunque lecito concludere che le prestazioni di lavoro oggetto delle fatture emesse dalla Cooperativa, il cui importo richiama fedelmente quello riportato sulla prefattura maggiorato dell'IVA, siano state effettivamente rese in favore della committente e si riferiscano dunque al contratto di appalto di servizi versato in atti.

Del pari tardivi, e pertanto inammissibili, sono i rilievi critici mossi per la prima volta in sede di discussione sul *quantum* della pretesa, ove si consideri che già nel verbale di accertamento erano stati chiariti i criteri impiegati per la quantificazione del credito contributivo, calcolato tenendo conto delle retribuzioni denunciate dalla Cooperativa all'INPS ed esposti individualmente nei modelli Emens.

Acclarata la sussistenza dell'obbligazione contributiva in ragione del disposto di cui all'art. 29 D.Lgs. n. 276/2003, la società opponente rileva in via subordinata che il debito solidale riguarda solo i contributi non versati e non anche le sanzioni accessorie.

La tesi osta con il tenore della norma *ratione temporis* applicabile alla presente vicenda, avente ad oggetto contributi omessi tra il 2008 e il 2009, secondo cui *"In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti"*, atteso che l'esclusione dalla responsabilità solidale delle sanzioni civili è stata affermata esplicitamente solo a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 5/12, convertito in L. n. 35 del 2012.

La formulazione originaria dell'art. 29, comma 2 deve essere letta nel senso di ricomprendere sia i contributi in senso proprio sia eventuali accessori, ivi comprese le sanzioni civili relative a contributi previdenziali che costituiscono meri accessori del credito, analogamente agli interessi, la cui debenza deriva in modo automatico dall'inadempimento

dell'obbligazione di pagamento dei contributi previdenziali.

Come del resto precisato dalla Suprema Corte *“L'obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi assicurativi costituisce una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo, in funzione di rafforzamento dell'obbligazione contributiva e di predeterminazione legale, con presunzione “iuris et de iure”, del danno cagionato all'ente previdenziale, sicché non è consentita alcuna indagine sull'imputabilità o sulla colpa in ordine all'omissione o al ritardo del pagamento della contribuzione al fine di escludere o ridurre l'obbligo suindicato”* (cfr. Cass. civ. n. 24358/2008) e ancora *“In tema di omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali le somme aggiuntive dovute secondo la legge dal contribuente hanno natura di sanzione civile e non amministrativa, costituendo effetto automatico delle violazioni a cui conseguono, con funzione di rafforzamento dell'obbligo contributivo e di predeterminazione legale (con presunzione “iuris et de iure”) del danno cagionato all'ente previdenziale”* (cfr. Cass. civ. n. 14475/2009).

Non è superfluo rammentare per completezza che l'impianto normativo sopra illustrato ha superato il vaglio di legittimità costituzionale, avendo la Corte delle leggi reputato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 2, D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, come modificato dall'art. 1, comma 911, l. 27 dicembre 2006 n. 296, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che la responsabilità solidale dell'appaltante, in caso di omesso versamento da parte dell'appaltatore dei contributi previdenziali, comprenda anche il debito per le sanzioni civili o somme aggiuntive, mentre il successivo art. 21 D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, conv., con modificazioni, in L. 4 aprile 2012 n. 35, limita la responsabilità solidale del committente, escludendo espressamente che essa si estenda alle sanzioni civili e alle somme aggiuntive.

Secondo la Corte, infatti, *“premesso che non contrasta, di per sé, con il principio di eguaglianza un trattamento differenziato applicato alle stesse fattispecie, ma in momenti diversi nel tempo, poiché il fluire del tempo può costituire un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche, la circostanza che la nuova disciplina in tema di responsabilità solidale del committente e dell'appaltatore, dettata dall'art. 21 D.L. n. 5 del 2012, si applichi agli inadempimenti contributivi avvenuti dopo la sua entrata in vigore, essendo conseguenza dei principi generali in tema di successione di leggi nel tempo, non può ritenersi di per sé lesiva del parametro costituzionale evocato”* (cfr. sentenza n. 254/2014). In definitiva alla stregua delle osservazioni che precedono l'opposizione non può trovare accoglimento.

Alla soccombenza segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo in ossequio ai parametri di cui al D.M. n. 55/14.

(Omissis)
